

6 Luglio 2009, ore 12:25

IVA di gruppo

La Commissione UE detta le linee guida

Con la comunicazione COM(2009)325, adottata lo scorso 2 luglio, la Commissione europea fornisce alcuni chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE, con riferimento al regime dell'IVA di gruppo.

di Salvatore Mattia - Valente Associati GEB Partners

L'art. 11 della citata direttiva, relativa al **sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**, riconosce agli Stati membri la **facoltà di introdurre**, nelle rispettive legislazioni nazionali, il **regime dell'IVA di gruppo**.

In virtù di tale regime, due o più soggetti i quali, seppur giuridicamente **indipendenti**, presentano **legami reciproci di carattere finanziario, economico ed organizzativo**, sono considerati - ai fini IVA - **entità unica ed indistinta**.

Gli Stati membri che intendono optare per l'attuazione del regime dell'IVA di gruppo possono adottare tutte le misure che si rendono necessarie al fine di prevenire quei **fenomeni di evasione o elusione fiscale** connessi all'applicazione del suindicato regime IVA.

Il concetto di IVA di gruppo è stato per la prima volta introdotto nell'ordinamento comunitario dall'art. 4, par. 4, della Sesta Direttiva IVA (direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977).

Secondo l'Explanatory Memorandum della relativa proposta di direttiva, obiettivo della disposizione sul regime dell'IVA di gruppo è quello di consentire agli Stati membri - per esigenze di semplificazione amministrativa e per combattere eventuali pratiche abusive - di non considerare quali soggetti distinti e separati quelli la cui "indipendenza" è semplicemente una "**legal technicality**".

Ad oggi, soltanto 15 Stati membri hanno introdotto, nelle rispettive legislazioni nazionali, il regime dell'IVA di gruppo: si tratta di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito. La Slovacchia dovrebbe implementare il suindicato regime entro la fine di luglio 2009.

Come sottolineato dalla Commissione, la disposizione dell'art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE ha **carattere generale**; pertanto, è rimessa alla **discrezionalità dei singoli Stati membri** l'individuazione delle **norme di dettaglio**

per l'implementazione del regime dell'IVA di gruppo.

Le rilevate, significative **divergenze tra i regimi** ad oggi in vigore ha un impatto sul mercato interno e sugli stessi principi alla base del sistema comunitario sull'imposta sul valore aggiunto.

La comunicazione del 2 luglio 2009 scaturisce, quindi, dall'esigenza di fissare delle **linee guida** dirette ad assicurare una **trasposizione più uniforme**, nei singoli ordinamenti giuridici, della disposizione prevista dall'art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE. A tale scopo, la comunicazione in commento in particolare prevede che:

- soltanto i soggetti sottoposti a tassazione possono aderire al regime dell'IVA di gruppo; inoltre, ciascun soggetto può aderire ad un solo gruppo per volta;
- il gruppo è di per se stesso soggetto sottoposto a tassazione, destinatario di diritti ed obblighi al pari di ogni altro, al quale si applicano sia le disposizioni della Sesta Direttiva IVA, sia i principi sanciti in merito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee;
- il gruppo, quale soggetto dotato di propria autonomia, dovrebbe essere identificato, ai fini fiscali, da un singolo numero;
- soltanto le società o le stabili organizzazioni con sede nello Stato membro che applica il regime dell'IVA di gruppo possono aderire a quest'ultimo; il regime dell'IVA di gruppo, inoltre, dovrebbe essere esteso a tutti i settori economici;
- i legami di carattere finanziario, economico ed organizzativo, quale caratteristica che consente di individuare l'unicità del soggetto ai fini IVA, dovrebbero, nell'ambito del gruppo, sussistere **contemporaneamente**;

Nota Bene

- il **legame finanziario** è definito con riferimento alla **percentuale di partecipazione** nel capitale ovvero alla percentuale dei diritti di voto.
- il **legame economico** si configura allorquando sussistono dei rapporti di **cooperazione economica**.
- il **legame organizzativo** ricorre se è possibile individuare una **struttura di management condivisa**.

- il diritto del VAT group di dedurre l'input VAT sarà determinato sulla base delle transazioni del gruppo stesso con i terzi;
- una delle più importanti conseguenze derivanti dalla formazione di un VAT group è la "sparizione" ("disappearance"), dal punto di vista IVA, delle **transazioni che intercorrono tra i membri del gruppo**; siffatte transazioni sono considerate **inesistenti ai fini IVA**.

La Commissione precisa che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a prevenire fenomeni di evasione o elusione fiscale, nonché le pratiche abusive connesse all'applicazione del regime nazionale dell'IVA di gruppo. Alcun vantaggio ingiustificato, né ingiustificato danno dovrebbe conseguire dall'implementazione del regime dell'IVA di gruppo.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di consultare la VAT Committee prima di dare attuazione al regime dell'IVA di gruppo nei rispettivi ordinamenti nazionali.

[*Commissione UE, comunicazione 02/07/2009, n. COM\(2009\)325*](#)